



HILTI ITALIA S.P.A.

Condizioni generali di acquisto di beni e servizi

1. Oggetto

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra Hilti Italia S.p.A. (in seguito, Hilti) ed il Fornitore e formano parte integrante degli ordini di acquisto e/o delle conferme d'ordine e/o dei contratti e relativi allegati sottoscritti da Hilti e dal Fornitore.

1.2. Ogni modifica e/o deroga e/o integrazione delle presenti Condizioni Generali è inefficace e comunque non opponibile a Hilti, se non approvata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti.

1.3. Le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore, le proposte, i preventivi, i listini prezzi, le fatture, le bolle di consegna e ogni altro documento, clausola e/o condizione predisposti dal Fornitore sono inefficaci e comunque non opponibili a Hilti.

1.4. In caso di conflitto, anche parziale, tra le presenti Condizioni Generali e le condizioni generali di vendita del Fornitore e/o gli ordini di acquisto e/o le conferme d'ordine e/o i contratti e relativi allegati sottoscritti dalla stessa Hilti e dal Fornitore, prevarranno le presenti Condizioni Generali.

1.5. L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una clausola delle presenti Condizioni Generali non comporta l'invalidità delle altre clausole. Le parti si impegnano a concordare una clausola sostitutiva, che non sia in contrasto con le altre clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali.

1.6. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti Condizioni Generali, dandone tempestiva comunicazione al Fornitore. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre (7) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Fornitore e pienamente efficaci.

2. Offerte, ordini e conferme d'ordine

2.1. Le offerte del Fornitore sono vincolanti per quest'ultimo e non modificabili dallo stesso una volta ricevute da Hilti. L'invio dell'offerta non dà diritto ad alcun tipo di compenso e/o indennizzo a favore del Fornitore, al cui carico rimangono i relativi costi e oneri.

2.2. L'accettazione delle offerte da parte di Hilti potrà avvenire solo ed esclusivamente per iscritto. L'ordine effettuato da Hilti non sarà modificabile, se non con il consenso scritto della stessa.

2.3. Il Fornitore si impegna a confermare per iscritto l'ordine, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. In mancanza di tale conferma, l'ordine si considererà revocato e comunque inefficace.

2.4. Hilti ha facoltà di revocare e/o annullare un ordine che non sia già stato eseguito, in qualsiasi momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore non sia in grado di adempiere correttamente alle proprie obbligazioni.

2.5. Il luogo di esecuzione della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine e/o nel contratto.



3. Forniture di beni

3.1. Il Fornitore garantisce la qualità dei beni oggetto delle forniture e la loro corrispondenza agli ordini e/o ai contratti sottoscritti e si impegna ad utilizzare manodopera qualificata e materiali appropriati per le eventuali installazioni e manutenzioni. Hilti si riserva la facoltà di rifiutare forniture parziali e/o difformi dalle specifiche indicate negli ordini e/o nei contratti sottoscritti e nei relativi allegati, salvo il risarcimento del maggior danno.

3.2. Il Fornitore si impegna ad effettuare le consegne nei tempi e secondo le modalità pattuite ed a tenere indenne Hilti da qualsiasi danno derivante dal ritardo nelle consegne, anche se dipendente da terzi soggetti. Hilti si riserva la facoltà di rifiutare la consegna oltre i termini pattuiti, salvo il risarcimento del maggior danno, e di rispedire al mittente i beni oggetto della fornitura a spese e a rischio del Fornitore, in caso di inadempimento di quest'ultimo.

3.3. I beni oggetto dell'ordine dovranno essere consegnati come da accordi tra le parti, salvo diversa indicazione da parte di Hilti. Le parti derogano espressamente a quanto disposto dall'art. 1510, secondo comma, c.c..

3.4. Le bolle di consegna del Fornitore dovranno riportare: i) il numero e la data dell'ordine; ii) il codice articolo; iii) la data di spedizione.

3.5. I costi inerenti la consegna e l'eventuale installazione e/o messa in opera dei beni oggetto di fornitura sono integralmente a carico del Fornitore, salvo diverso accordo tra le parti.

3.6. La presa in consegna da parte di Hilti dei beni oggetto di fornitura non potrà essere interpretata come rinuncia da parte di Hilti a sollevare eccezioni inerenti vizi e/o ritardi nella consegna e ad agire nei confronti del Fornitore per la tutela dei propri interessi.

3.7. Il Fornitore è responsabile per ogni perdita e/o danneggiamento provocato da errato stoccaggio, imballaggio e movimentazione ed esonera sin d'ora Hilti dal dover presentare reclami al corriere e/o al vettore per denunciare eventuali danni e/o perdite.

3.8. Il Fornitore si impegna a consegnare a Hilti insieme ai beni forniti i manuali di istruzione e funzionamento, i certificati di garanzia, le licenze e comunque ogni documento necessario al loro corretto utilizzo.

3.9. In caso di beni difettosi e/o non conformi alle pattuizioni, Hilti avrà facoltà di richiedere la restituzione del prezzo pagato ovvero la eliminazione dei difetti e/o delle non conformità ovvero ancora la sostituzione con beni idonei e conformi, il tutto a cura e spese del Fornitore. Fermi i rimedi esperibili in base al contratto e alla Legge e salvo il risarcimento del maggior danno.

3.10. Le facoltà di cui al precedente art. 3.9. potranno essere esercitate da Hilti anche a seguito di verifica a campione.

4. Prestazioni di servizi

4.1 Il Fornitore si impegna ad eseguire in proprio i servizi ed a non cedere neppure parzialmente l'esecuzione degli stessi a terzi soggetti, salvo preventivo consenso scritto di Hilti e fermo quanto previsto dal successivo art. 4.5..

4.2. Il Fornitore si impegna ad eseguire i servizi con la massima diligenza ed in conformità alle esigenze di Hilti, ad utilizzare materiali, accessori e parti di ricambio della migliore qualità e ad osservare la normativa vigente e ogni misura di sicurezza imposta dalla Legge e/o dagli usi e dalle regole dell'arte.

4.3. Hilti acquista il diritto di proprietà dei disegni, dei calcoli e di ogni altro elaborato inerente l'esecuzione dei servizi da parte del Fornitore, senza alcun compenso ulteriore. Il Fornitore si impegna a



consegnare i suddetti elaborati in originale, su supporto cartaceo e/o informatico, al termine dell'esecuzione del servizio.

4.4. I servizi eseguiti dal Fornitore dovranno essere accettati per iscritto da Hilti. L'utilizzazione dei servizi eseguiti non comporta né può essere interpretata come accettazione implicita né come rinuncia da parte di Hilti a sollevare eccezioni e/o a tutelare i propri interessi.

4.5. L'esecuzione anche parziale da parte di terzi, anche se autorizzata da Hilti, non esonera da responsabilità il Fornitore, anche a norma dell'art. 1381 c.c., gravando sullo stesso ogni onere, anche di pagamento. Il Fornitore manleva sin d'ora Hilti da qualsiasi pretesa dei suddetti terzi soggetti.

4.6. Il Fornitore assume a proprio esclusivo carico ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni, che, dall'esecuzione dei servizi, lo stesso, i suoi dipendenti e/o incaricati, direttamente e/o indirettamente, possano arrecare a Hilti e/o ai suoi dipendenti e/o ai suoi incaricati e/o a terzi e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevare totalmente Hilti anche da tutte le conseguenti spese che quest'ultima dovesse subire. Il Fornitore si impegna a far rispettare a tutti i suddetti soggetti, i regolamenti interni di Hilti.

4.7. Il Fornitore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza per la responsabilità civile, a garanzia degli eventuali danni di cui al precedente art. 4.6., e a consegnarne copia a Hilti.

5. Pagamenti

5.1. Il corrispettivo pattuito è comprensivo dei materiali, della manodopera e del trasporto e non potrà in alcun modo subire variazioni, salvo approvazione per iscritto da Hilti.

5.2 La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo della sede legale di Hilti Italia e non dovrà accompagnare la merce. Il pagamento, condizionato alla accettazione dei beni e/o dei servizi da parte di Hilti, sarà effettuato entro 90 giorni dalla fine del mese di ricezione di regolare fattura, salvo diversi termini e modalità di volta in volta pattuiti.

5.3. In caso di inadempimento del Fornitore, Hilti potrà sospendere il pagamento del prezzo, ferma restando la penale di cui all'art. 8 delle presenti Condizioni Generali, a carico del Fornitore e il risarcimento del maggior danno.

5.4. Il pagamento anche parziale del prezzo non equivale ad accettazione dei beni e/o dei servizi e non potrà essere interpretata quale rinuncia ad agire nei confronti del Fornitore per qualsiasi ragione e/o titolo.

6. Garanzie e obblighi

6.1. Fermo quanto pattuito nel precedente art. 3.1., il Fornitore garantisce: i) la conformità dei beni e/o dei servizi alle normative speciali nazionali e comunitarie anche in materia di sicurezza e circolazione dei prodotti (ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, D.Lgs n. 206/2005 - Codice del Consumo; Direttiva CE 2001/195); ii) l'uso legittimo e pacifico dei marchi, brevetti o privative industriali e d'autore inerenti i beni forniti. Il Fornitore manleva e garantisce Hilti da qualsiasi azione, pretesa e/o diritto fatto valere da terzi in relazione a quanto sopra, fermo restando l'obbligo di Hilti di darne tempestiva comunicazione al Fornitore.

6.2. Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi dei beni forniti e dei servizi prestati è di 90 (novanta) giorni dal momento della scoperta dei vizi.

6.3. Il Fornitore garantisce e manleva Hilti da qualsiasi pretesa dovesse esserle rivolta da qualsiasi terzo in conseguenza di atti illeciti e/o omissioni e/o inadempimenti del Fornitore stesso. La garanzia e manleva in questione si estende anche a favore dei dipendenti di Hilti.



6.4. Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire che i propri dipendenti/collaboratori conoscano e osservino i principi fondamentali stabiliti nel Codice di Condotta Hilti per i Fornitori.

6.5. Il Fornitore si impegna a rendere noti i contenuti del Codice di Condotta Hilti ai propri fornitori, anche di servizi e ai sub-fornitori e di assicurare che questi ultimi si attengano alle disposizioni in esso contenute. E' fatto inoltre obbligo agli stessi di informare tempestivamente Hilti in caso di rifiuto da parte dei terzi di attenersi a quanto richiesto.

7. Forza maggiore

7.1. Nel caso di forza maggiore per il Fornitore, l'adempimento delle sue obbligazioni è sospeso; nel caso in cui la circostanza che costituisce causa di forza maggiore si protrae per oltre 30 giorni, Hilti potrà recedere dal contratto con effetti immediati, dandone avviso al Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dal ricevimento di detto avviso, il Fornitore avrà diritto unicamente al corrispettivo dovuto sino a quel momento, con esclusione del mancato guadagno.

7.2. La carenza di personale, di materiali di produzione o risorse, gli scioperi, eventuali inadempimenti di terzi che abbiano contrattato con il Fornitore, insolvenza del Fornitore, incapacità e/o impossibilità del Fornitore di garantire le necessarie licenze per la fornitura di software e/o i necessari permessi o autorizzazioni amministrative inerenti ai beni o ai servizi oggetto della fornitura non costituiscono causa di forza maggiore.

8. Clausola penale

8.1. È facoltà di Hilti addebitare al Fornitore, a titolo di penale, una percentuale non inferiore all'1% e non superiore al 10% del prezzo della fornitura per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, fermo restando quanto previsto all'art. 5.3. ed il risarcimento del maggior danno.

8.2. La penale di cui al presente articolo è cumulabile con la penale di cui all'art. 9.3. delle presenti Condizioni Generali, ad insindacabile giudizio di Hilti.

9. Clausola risolutiva espressa.

9.1. Il contratto tra Hilti e il Fornitore si risolverà di diritto, a norma dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi in cui il Fornitore:

- a. ritardi l'esecuzione delle prestazioni di oltre 15 giorni rispetto alle condizioni ed alle modalità pattuite;
- b. non esoneri e manlevi totalmente Hilti per tutti gli eventuali danni di cui agli art. 3.2.; 3.7.; 4.5.; 4.6; 6.1. e 6.3. delle presenti Condizioni Generali;
- c. non stipuli e/o non consegna a Hilti la polizza per la responsabilità civile, nell'ipotesi prevista all'art. 4.7.;
- d. si trovi in stato di liquidazione e/o di insolvenza;
- e. ceda il contratto, in tutto o in parte, anche ai sensi dell'art. 1656 c.c., senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
- f. non rispetti i principi stabiliti nel Codice di Condotta Fornitori di Hilti ed in particolare in caso di
 - impiego di lavoro minorile, in violazione dei principi stabiliti dalle Convenzioni 138 e 182 dell'International Labour Organization (ILO), così come recepiti nell'ambito dei provvedimenti delle autorità nazionali, dei tribunali e/o di organizzazioni indipendenti;



- impiego di lavoro forzato, in violazione dei principi statuiti dalle Convenzioni 29 e 105 dell'International Labour Organization (ILO), così come recepiti nell'ambito dei provvedimenti delle autorità nazionali, dei tribunali e/o di organizzazioni indipendenti;
- episodi di corruzione, accertati dalle autorità competenti;
- violazione di leggi e regolamenti in materia ambientale, accertati dalle autorità competenti.

9.2. È in ogni caso facoltà di Hilti costituire in mora il Fornitore ed assegnare allo stesso, per l'adempimento, il termine di 15 giorni.

9.3. Nel caso in cui il contratto tra Hilti e il Fornitore dovesse risolversi di diritto in seguito al verificarsi di una delle ipotesi descritte nel punto precedente, è facoltà di Hilti addebitare al Fornitore, a titolo di penale, una percentuale non inferiore all'1% e non superiore al 10% del prezzo della fornitura, fermo restando quanto previsto agli artt. 5.3. e 8 delle presenti Condizioni Generali e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.4. In ogni caso, il Fornitore si impegna sin d'ora a tenere indenne Hilti da tutte le spese ed i danni che quest'ultima dovesse subire a causa degli inadempimenti del Fornitore stesso.

10. Recesso.

È sempre fatta salva la facoltà di Hilti di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento, da comunicarsi al Fornitore a mezzo di lettera raccomandata r.r., inviata con un preavviso di 30 (trenta) giorni. Il Fornitore avrà diritto unicamente al corrispettivo dovuto sino a quel momento, con esclusione del mancato guadagno.

11. Giurisdizione e Foro competente

Per ogni controversia avrà giurisdizione e sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

12. Legge applicabile

Le presenti condizioni generali sono regolate esclusivamente dalla Legge Italiana.

13. Riservatezza

Il Fornitore si impegna a mantenere riservatezza circa il contenuto di trattative commerciali in atto, su notizie e dati di cui venga a conoscenza o di cui in futuro verrà a conoscenza sia direttamente per reciproca trasmissione, sia indirettamente relativi all'organizzazione interna di Hilti, al personale, ai programmi operativi, alla situazione patrimoniale, all'organizzazione finanziaria, ai progetti economici, alle tecnologie ed ai procedimenti utilizzati nella lavorazione dei prodotti o studiati per successive applicazioni, ai diritti, obblighi e responsabilità nei confronti di terzi, alle sue strategie commerciali, ai nominativi dei clienti e dei fornitori, ed alle condizioni da essi e con essi praticate. Il Fornitore si obbliga a non rivelare o divulgare dette informazioni a persona alcuna, a non diffonderle ed a non renderle pubbliche, anche solo parzialmente, in qualsiasi modo, senza il previo consenso scritto di Hilti; conferma, inoltre, che non utilizzerà tali informazioni riservate per alcun uso che non sia inerente all'attività svolta in dipendenza dei contratti che si andranno a stipulare, né a scopo concorrenziale o per qualsiasi fine che si possa rivelare a detrimento di Hilti; garantisce infine che non tratterà a sue mani, né consegnerà a terzi, alcun documento o copia di documenti, né appunti o studi relativi a Hilti, e conferma che, su richiesta, provvederà a restituire a Hilti, immediatamente, senza levarne copia, ogni appunto o studio o documento, predisposto da essa o da suoi collaboratori, che si possa ritenere confidenziale e soggetto ai termini di questo impegno, e di cui dovesse entrare in possesso a qualunque titolo.



Con la sottoscrizione del presente documento, il Fornitore conferma di aver ricevuto la versione aggiornata del Codice di Condotta Hilti e assume l'impegno di rispettarne i principi fondamentali. Il Codice di Condotta Fornitori Hilti è pubblicato sul sito www.hilti.com e il Fornitore ha la facoltà di richiederne copia in qualsiasi momento.

Il Fornitore dichiara di avere esaminato le presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi e di accettare integralmente il contenuto, senza riserve e/o eccezioni. Il Fornitore dichiara altresì di conoscere e accettare senza riserva alcuna i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di Hilti Italia S.p.A..

Luogo e Data: _____

(Il Fornitore) (Hilti Italia S.p.A.)

Le parti qui sottoscritte espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di acquisto di beni e servizi e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le seguenti: 1.3. (Inefficacia e inopponibilità a Hilti delle condizioni e dei documenti predisposti dal Fornitore); 1.4. (Prevalenza delle Condizioni Generali di acquisto); 1.6. (Facoltà di modifica unilaterale); 2.4. (Facoltà di revoca e annullamento di ordine); 3.1. (Facoltà di rifiutare forniture parziali e difformi); 3.2. (Manleva per danni derivanti da ritardo nelle consegne; restituzione dei beni a spese e a rischio del Fornitore); 3.7. (Responsabilità del Fornitore per ogni perdita e/o danneggiamento); 3.9. (Rimedi speciali a favore di Hilti); 4.4. (Accettazione di Hilti); 4.5. e 4.6. (Responsabilità del Fornitore e manleva); 5.2. (Pagamento condizionato all'accettazione); 6.3. (Manleva a favore di Hilti); 7 (Forza maggiore); 8 (Clausola penale); 9.1. (Clausola risolutiva espressa); 9.3. (Clausola penale); 10 (Recesso); 11 (Giurisdizione e Foro competente); 12 (Legge applicabile).

Luogo e data: _____

(Il Fornitore) (Hilti Italia S.p.A.)